

Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali

Luglio 2020

Prestazioni



Il **Decreto Rilancio** ha introdotto la possibilità che l'INPS **anticipi** una somma pari al **40%** delle ore autorizzate ai lavoratori destinatari dei trattamenti di:

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)

Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)

Assegno Ordinario (ASO) dei Fondi di Solidarietà

Tempistiche



È possibile richiedere l'anticipo per le domande di integrazione salariale:

- ✓ presentate **a decorrere** dal **18 giugno 2020**
- ✓ presentate **prima** del **18 giugno 2020** e **autorizzate** dall'Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41



Per ricevere il pagamento da INPS entro 15 giorni, la domanda deve essere **presentata entro 15 giorni** dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

*Timeline
nella slide
successiva*



In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro i termini decadenziali previsti dal comma 3 dell'art. 22 *quater* del DL 34/2020 (vedi slide n. 5 *Focus termini per invio domanda*)

Tempistiche



Inserimento della **domanda** di integrazione salariale **entro 15 gg** dall'inizio del periodo di sospensione



Inserimento della **richiesta di anticipazione pagamento**



Controlli di correttezza formale

Protocollazione della domanda



Decorrenza 15 giorni



Pagamento dell'anticipo



Il periodo di **15 giorni** per l'erogazione del pagamento anticipato da parte di INPS decorre dalla **protocollazione della domanda**. **I controlli sul corretto inserimento di tutti i dati richiesti per la richiesta di anticipo** sono propedeutici all'acquisizione della richiesta di anticipo e alla protocollazione della domanda di trattamento di integrazione salariale.

Focus termini per invio domanda



Indipendentemente dal termine dei 15 giorni, si ricorda che rimangono validi i **termini decadenziali** oltre i quali non sarà possibile presentare domanda per la specifica prestazione (CIGO, CIGD e ASO) e per il relativo pagamento anticipato.

Periodo di sospensione	Termine ultimo per la presentazione della domanda di prestazione (CIGO, CIGD e ASO)
23 Febbraio – 30 Aprile	Entro il 15 Luglio
01 Maggio – 31 Agosto	<ul style="list-style-type: none">• Se il periodo di sospensione inizia nel mese di Maggio, la domanda va presentata entro il 17 Luglio• Se il periodo di sospensione inizia dopo il mese di Maggio, la domanda va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione

- Esempio 1**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 10/03 – 30/04
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 15/07
- Esempio 2**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 01/05 – 30/05
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 17/07
- Esempio 3**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 01/05 – 20/06
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 17/07
- Esempio 4**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 01/06 – 30/06
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 31/07
- Esempio 5**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 01/06 – 20/07
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 31/07
- Esempio 6**
 - ▶ **Periodo di sospensione:** 01/07 – 31/08
 - ▶ **Termine ultimo presentazione domanda:** 31/08

Focus termini invio modello SR41



In seguito all'erogazione dell'anticipo del 40%, al fine di ottenere il **saldo della prestazione** i datori di lavoro devono inviare ad INPS il **modello «SR41»**. Con il **Messaggio INPS n. 1508** vengono illustrate le semplificazioni adottate per la compilazione del modello nell'attuale fase emergenziale.

Periodo di sospensione	Data provvedimento di concessione	Termine per invio dati di pagamento via mod. SR41	Tipologia termine
Si conclude dopo il 31 Maggio	Adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale	Entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di integrazione salariale	Decadenziale Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente
	Adottato dopo la fine del periodo di integrazione salariale	<ul style="list-style-type: none"> Se aggiungendo 30 giorni alla data del provvedimento si rientra nel mese successivo a quello dell'integrazione, il termine è entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di integrazione salariale Se aggiungendo 30 giorni alla data del provvedimento non si rientra nel mese successivo al periodo autorizzato, il termine è entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione 	
Si conclude entro il 31 Maggio	Adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale	Entro il 17 Luglio	
	Adottato dopo la fine del periodo di integrazione salariale	<ul style="list-style-type: none"> Se $(data\ del\ provvedimento + 30\ gg) \leq 17\ luglio$, i dati devono essere inviati entro il 17 luglio Se $(data\ del\ provvedimento + 30\ gg) > 17\ luglio$ → i dati devono essere inviati entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento 	



Esempio 1

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/05 – 30/06
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 31/07
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 01/06
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 31/07

Esempio 3

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/05 – 30/06
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 31/07
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 10/07 (+30gg) → 09/08
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 09/08

Esempio 5

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/04 – 30/05
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 30/06
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 05/06 (+30gg) → 05/07
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 17/07

Esempio 2

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/05 – 01/06
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 31/07
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 02/06 (+30 gg) → 02/07
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 31/07


Esempio 4

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/04 – 30/05
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 30/06
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 25/05
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 17/07

Esempio 6

- ▶ **Periodo di integrazione salariale:** 01/04 – 30/05
- ▶ **Fine del mese successivo a quello della integrazione:** 30/06
- ▶ **Data provvedimento di concessione:** 01/07 (+30gg) → 31/07
- ▶ **Termine per invio dati pagamento:** 31/07

Modalità di richiesta



Il servizio di Richiesta Anticipo 40% è accessibile all'**interno delle procedure di domanda** di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) tramite un apposito link. |

All'interno delle sopracitate procedure di domanda sarà quindi possibile chiedere anche l'anticipazione del 40% **selezionando l'apposita opzione** che sarà automaticamente impostata sul "Sì".

La selezione dell'opzione "Sì" abiliterà l'accesso al link per la procedura di
«**Richiesta anticipo 40%**»



Informazioni da inserire



Il **datore di lavoro** dovrà compilare e caricare un file* in formato «csv» o «xml» all'interno del quale dovrà indicare **per ciascun lavoratore** interessato all'anticipo i seguenti dati:



**Codice
Fiscale**



IBAN



**Ore di
integrazione**

*All'interno della di procedura «Richiesta Anticipo 40%», nella sezione «documentazione» è possibile scaricare i file esemplificativi da compilare



Elenco dei Codici Fiscali dei beneficiari per i quali si intende richiedere l'anticipo



Punti di Attenzione



1. Verificare la *correttezza formale* di ciascun Codice Fiscale
2. Nella richiesta di erogazione dell'anticipo non potranno essere presenti beneficiari non inclusi nella domanda dell'integrazione salariale
3. Si ricorda che la prestazione di integrazione salariale potrà essere erogata solo per i lavoratori per i quali siano state inviate la *comunicazione* Unilav e/o le *denunce* mensili UniEmens



Elenco degli IBAN dei beneficiari per i quali si intende richiedere l'anticipo



Punti di Attenzione



1. Verificare la *correttezza formale* di ciascun IBAN
2. Assicurarsi con il proprio dipendente che il conto corrente indicato sia intestato (o cointestato) al dipendente stesso: *in caso di riferimenti bancari intestati a società o persone fisiche terze non si potrà procedere con l'erogazione dell'anticipazione richiesta.*
3. Per IBAN area SEPA accertarsi che il lavoratore abbia inviato all'indirizzo dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it la copia del proprio documento d'identità e modulo di *identificazione finanziaria* debitamente compilato (vedi [messaggio Hermes n. 001981 del 14/05/2020](#))

Informazioni da inserire



Ore di riduzione/sospensione
dei beneficiari per i quali si intende
richiedere l'anticipo



Punti di Attenzione



1. Le ore ed i minuti devono essere indicati in centesimi fino ad un massimo di 23500 (**mezz'ora = 50, un'ora=100**)
2. Il numero di ore indicate per ogni lavoratore nella richiesta di anticipo deve essere minore o uguale al numero di ore richieste in domanda. In caso contrario la richiesta di anticipo non potrà perfezionarsi;
3. il numero di ore per singolo lavoratore da indicare sono quelle relative all'intero periodo richiesto. Il calcolo del 40% viene operato da INPS.

*Esempio
nella slide
successiva*

Informazioni da inserire



Ore di riduzione/sospensione
dei beneficiari per i quali intende
richiedere l'anticipo



ESEMPIO

*Il datore di lavoro ha richiesto la prestazione di integrazione salariale per il suo dipendente Mario Rossi, indicando una riduzione dell'attività lavorativa pari a **10 ore e 30 minuti** nel periodo 10/06 - 30/06.*



Formula conversione del totale ore e minuti in centesimi

$$= \left(n. \text{ ore} + \frac{n. \text{ minuti}}{60} \right) \times 100$$

Ore di integrazione salariale da inserire nella procedura di richiesta dell'anticipo

$$= \left(10 + \frac{30}{60} \right) \times 100 = 1.050$$

Ore di integrazione salariale valide per richiedere il pagamento anticipato del 40%

Il datore di lavoro può richiedere l'anticipo della prestazione fino al numero ore indicate nella domanda di prestazione

Nell'esempio fino a 1.050 ore